



COMUNE DI BORONEDDU
Provincia di Oristano

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE IN USO DEI
LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 05/11/2018

INDICE

Art. 1 - Disciplina regolamentare

Art. 2 ó Soggetti

Art. 3 ó Tipi di concessione

Art. 4 ó Locali oggetto di concessione

Art. 5 ó Istanza di concessione

Art. 6 ó Ordine di priorità di concessione in uso dei locali

Art. 7 ó Concessione

Art. 8 ó Condizioni generali di concessione e consegna dei locali

Art. 9 ó Danni o mutate condizioni dello stato dei locali

Art. 10 ó Obblighi ed impegni del concessionario

Art. 11 ó Rinvio alle norme di pubblica sicurezza

Art. 12 ó Utilizzo dei locali in campagna elettorale

Art. 13 ó Rinvio

Art. 14 ó Entrata in vigore

Art. 1 - Disciplina regolamentare

1. Il presente Regolamento disciplina la concessione in uso dei locali di proprietà comunale.
2. L'utilizzo dei locali può avvenire da parte dei soggetti elencati al successivo art. 2, purché non perseguano finalità di lucro.
3. Le concessioni possono essere disposte esclusivamente per l'attività compatibile con la destinazione d'uso dell'immobile o dello specifico locale.
4. In ogni caso, la concessione è assolutamente vietata per lo svolgimento di attività che prevedono la vendita o la commercializzazione di prodotti.

Art. 2 ó Soggetti

1. Possono ottenere la concessione di cui all'art. 1 i soggetti di seguito elencati:
 - Associazioni culturali, turistiche, sportive o ricreative, senza scopo di lucro;
 - Associazioni di volontariato;
 - Comitati di cittadini istituiti in associazioni per la tutela e la salvaguardia di interessi collettivi;
 - Gruppi consiliari;
 - Gruppi e organismi politici;
 - Sindacati ed associazioni di categoria;
 - Organismi religiosi;
 - Privati cittadini residenti;
 - Altri soggetti privati per lo svolgimento di attività varie che abbiano una certa rilevanza sociale e ove non sia comunque presente una finalità lucrativa.
2. L'elencazione di cui al comma 1 non è da considerarsi tassativa, potendo stabilirsi la concessione anche in favore di altri soggetti purché siano rispettate le seguenti condizioni:
 - a) Assenza di scopo di lucro;
 - b) Rilevanza sociale dell'attività oggetto della concessione.

Art. 3 ó Tipi di concessione

1. Le concessioni in uso dei locali di cui al presente regolamento possono essere esclusivamente di breve periodo.
2. Sono concessioni di breve periodo quelle che non superano la durata di due giorni consecutivi, di cui uno per l'evento e uno per il ripristino e la pulizia dei locali.
3. Ogni concessione, disposta ai sensi del presente Regolamento, esclude la possibilità di fissare la sede di uno dei soggetti di cui al precedente art. 2 presso i locali concessi in uso e di depositarvi materiali o suppellettili e non può essere rilasciata con frequenze tali da ridurre la possibilità degli spazi da parte di altri.

Art. 4 ó Locali oggetto di concessione

1. I locali oggetto di concessione sono individuati nella Tabella allegata al presente Regolamento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Qualora si rendessero disponibili altri locali idonei e l'Amministrazione Comunale ritenesse opportuno per finalità di interesse pubblico stabilirne la concessione, si provvederà, con apposita Deliberazione della Giunta Comunale, ad inserire gli stessi nella Tabella di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 5 ó Istanza di concessione

1. I soggetti di cui all'art. 2 che intendono ottenere una concessione in uso dei locali comunali devono presentare istanza all'Ufficio Protocollo secondo il modulo allegato al presente regolamento.
2. L'istanza dovrà pervenire almeno 5 giorni lavorativi prima della data prevista per lo svolgimento dell'attività e dovrà chiaramente indicare:
 - Il nominativo del responsabile (soggetto maggiorenne) nei confronti dell'Ente e di terzi della corretta utilizzazione dei locali e delle attrezzature;
 - Il motivo per il quale viene richiesto l'uso del locale;
 - La durata della concessione che non potrà superare il termine di cui all'art. 3 comma 2.
 - La ricevuta di versamento presso la tesoreria dell'Ente di una somma forfettaria determinata con Deliberazione della Giunta Comunale a titolo di rimborso spese per i consumi idrici ed energetici;
 - Il deposito di una cauzione fissata con Deliberazione della Giunta Comunale che sarà trattenuta dall'Ente in caso di restituzione dei locali in maniera non conforme a quanto descritto al successivo art. 8 del presente regolamento.
3. L'assenza di anche uno solo degli elementi costitutivi dell'istanza, indicati al comma precedente, comporta il rigetto della stessa e la conseguenziale non concessione in uso del locale.
4. A richiesta dell'Amministrazione comunale il richiedente dovrà produrre ogni chiarimento o indicazione atta ad individuare le finalità e gli scopi dell'attività proposta.

Art. 6 ó Ordine di priorità di concessione in uso dei locali

1. Nel caso di sovrapposizione per gli stessi locali di istanze, beneficerà della concessione chi avrà presentato per primo l'istanza. Fa fede la data e il numero di protocollo.
2. Qualora non vi sia disponibilità del locale richiesto, verrà data apposita comunicazione al richiedente.
3. In ogni caso l'utilizzo dei locali da parte dell'Amministrazione comunale è prevalente anche qualora siano state presentate istanze.

Art. 7 ó Concessione

1. A seguito dell'istanza di concessione, l'Ufficio Amministrativo provvede ad istruire la pratica, verificando la sussistenza di tutti i requisiti di cui al precedente art.5.
2. Entro i successivi 2 giorni lavorativi dalla presentazione della stessa, l'Ufficio comunicherà all'interessato l'esito dell'istruttoria.
3. Resta, in ogni caso di competenza della Giunta Comunale la decisione in merito alla concessione in uso dei locali comunali per lo svolgimento di iniziative patrocinate dall'Amministrazione.

Art. 8 ó Condizioni generali di concessione e consegna dei locali

1. I locali comunali vengono concessi nelle condizioni di funzionalità in cui normalmente si trovano. All'atto di consegna delle chiavi, pertanto, l'Ufficio di Polizia Municipale provvederà a redigere un verbale di consegna dell'immobile alla presenza dell'istante. L'assenza di contestazioni e/o rilievi, da parte del concessionario, all'atto di redazione del verbale, comporterà l'implicito riconoscimento della perfetta funzionalità dei locali stessi, saranno, pertanto, irrilevanti eventuali contestazioni successive.
2. I locali devono essere utilizzati dal concessionario in modo attento e scrupoloso al fine di evitare ogni possibile danno agli impianti, alle attrezzature, alle cose e all'ambiente in genere. È vietato qualsiasi

intervento che in qualche modo alteri lo stato di conservazione del luogo. E' inoltre, vietato l'utilizzo di stufette o simili apparecchi ad alto consumo energetico.

3. Qualora per lo svolgimento della manifestazione e/o evento occorranza servizi particolari (ad esempio schermi, proiettori e simili), il concessionario vi provvederà in proprio, previa autorizzazione.
4. L'Amministrazione comunale non risponde degli eventuali oggetti lasciati nella sala. Il concessionario è, inoltre, tenuto al risarcimento degli eventuali danni causati a persone e/o cose che si dovessero verificare nel corso della manifestazione, escludendo pertanto ogni responsabilità civile del Comune di Boroneddu.
5. Al termine dell'uso, i locali dovranno essere restituiti nelle stesse condizioni in cui si trovavano al momento della consegna, come da verbale di cui al comma 1 del presente articolo. E' compito del concessionario provvedere alla pulizia e al riordino del locale stesso.
6. La cauzione viene resa dopo la restituzione delle chiavi e previo sopralluogo dello stato dei locali da parte del personale preposto dell'Ufficio di Polizia Municipale.
7. Le chiavi devono essere consegnate agli uffici comunali entro e non oltre il primo giorno lavorativo utile, successivo alla scadenza del termine di cui all'art. 3 comma 2 del presente regolamento. Resta inteso che la perdita delle chiavi o la loro mancata riconsegna per qualsiasi altro motivo entro il suddetto termine, comporta la decadenza dal diritto alla restituzione della cauzione.

Art. 9 ó Danni o mutate condizioni dello stato dei locali

1. Sulla somma versata a titolo di cauzione, il Comune si rivarrà per eventuali danni ai locali e/o ai relativi arredi, nonché in caso di restituzione degli immobili in condizioni non conformi al dettato di cui al comma 5 del precedente articolo 8.
2. In caso di restituzione senza previa e adeguata pulizia, il personale preposto di cui al comma 6 del precedente articolo 8, richiederà, in via formale, al fruitore di provvedere. In caso di ulteriore inadempimento la cauzione verrà definitivamente trattenuta dall'Amministrazione Comunale.
3. Nel caso in cui, si rilevasse la presenza di danni e/o di materiale mancante non segnalato, fermo restando la trattenuta della cauzione, il Comune avrà diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti e resta impregiudicata l'azione penale, qualora ne ricorrano i presupposti.

Art. 10 ó Obblighi ed impegni del concessionario

1. L'uso dei locali dovrà essere improntato al massimo rispetto dei beni pubblici e, pertanto, il concessionario dovrà attenersi ai seguenti obblighi:
 - Assumere tutte le responsabilità derivanti dall'utilizzo del locale concesso, garantendo la custodia degli arredi e di quant'altro esistente;
 - Garantire che nei locali avuti in concessione si svolgano esclusivamente le iniziative e/o attività oggetto dell'istanza presentata ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento;
 - Assicurarsi che non accedano nei locali persone in numero superiore alla capienza dei medesimi;
 - Non apportare modifiche alla disposizione degli arredi, impianti e quant'altro esistente nei locali;
 - Garantire il rispetto della normativa di sicurezza in relazione agli eventuali allestimenti e all'uso di arredi e strumentazione;
 - Non arrecare in alcun modo molestia alle attività del Comune o altre attività ivi ospitate;
 - Non apporre, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione, targhe, insegne, scritte, manifesti, cartelli o altro materiale pubblicitario sia all'esterno sia all'interno dei locali;
 - Curare la pulizia e la sorveglianza dei locali;
 - Non lasciare alcun tipo di rifiuto all'interno o all'esterno dei locali e in tutta la zona limitrofa;
 - Assumersi ogni responsabilità civile, penale e patrimoniale, al fine di manlevare il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità presente o futura per danni di qualunque genere e comunque

derivanti anche nei confronti di terzi e di cose appartenenti a terzi in relazione all'uso dei locali in concessione;

- Garantire il rispetto della normativa di sicurezza in relazione agli eventuali allestimenti e all'uso di arredi e strumentazione.

Art. 11 ó Rinvio alle norme di pubblica sicurezza

1. Il richiedente rimane vincolato, se del caso, al rispetto delle vigenti normative in materia di pubblica sicurezza che si intendono ivi richiamate.

Art. 12 ó Utilizzo dei locali in campagna elettorale

1. Durante la campagna elettorale politica, amministrativa o relativa a consultazioni referendarie, la concessione dei locali per manifestazioni in qualunque modo collegate a gruppi e partiti politici o a singoli candidati o comitati è disciplinata dalla normativa vigente in materia.

Art. 13 ó Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alla disciplina vigente in materia.

Art. 14 ó Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della delibera di approvazione.